



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore FLERES**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2011**

Interventi a sostegno della diffusione della cultura d'impresa tra gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge nasce dall'esigenza di contribuire all'ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito delle scuole di base che si avviano all'autonomia.

Obiettivo della legge è quello di realizzare in modo organico ed istituzionalizzato un «laboratoriscuola» nell'ottica dell'orientamento professionale, al fine di sviluppare la cultura del lavoro e dell'imprenditoria, in prospettiva europea, sin dall'infanzia. Ciò permetterà agli allievi, sin dalla più tenera età, di acquisire un patrimonio di conoscenze che consentiranno loro di potersi creare una futura attività lavorativa.

Per queste ragioni, l'intervento finanziario, mediante la concessione di un contributo finalizzato alla stipula di convenzioni con le organizzazioni rappresentative del settore artigiano, appare lo strumento più idoneo a sensibilizzare gli operatori scolastici verso la promozione di idonee iniziative progettuali nell'ottica dell'avanzamento professionale.

Fornire conoscenze e competenze sin dalla più tenera età stimola la formazione di base e crea nell'allievo condizioni di miglior favore per una scelta responsabile tra lavoro autonomo e lavoro subordinato.

Attivare iniziative siffatte significa contribuire a una maggiore conoscenza del territorio e delle sue realtà produttive unitamente a un sempre auspicabile consolidamento del rapporto tra scuola e mondo del lavoro.

Avviare forme di collaborazione sinergica con categorie del settore artigiano consentirà altresì agli allievi l'acquisizione di abilità tecniche volte a potenziare l'attenzione, la concentrazione e la motricità.

Educare alla consapevolezza dell'interazione tra pensiero divergente e pensiero convergente, tra razionalità e creatività per essere cittadini autonomi, costruttivi, cooperativi, costituisce un impegno del legislatore volto a migliorare la qualità della vita scolastica attraverso un approccio che permetterà di identificare l'istituzione scolastica come struttura operante in un contesto socio-ambientale.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2011, contributi alle scuole primarie e secondarie di primo grado finalizzati alla stipula di convenzioni con organizzazioni rappresentative del settore artigiano firmatarie di contratti nazionali di lavoro per la realizzazione di progetti integrati, volti alla promozione della cultura del lavoro nella scuola.

### Art. 2.

1. Le scuole interessate alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 1 devono far pervenire apposita istanza di partecipazione indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro trenta giorni dall'inizio di ciascun anno scolastico.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata del progetto che si intende realizzare con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo uno schema previamente predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che contenga le informazioni necessarie circa la fattibilità e validità dell'iniziativa.

### Art. 3.

1. Con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le modalità di presentazione dei progetti, lo schema di convenzione tipo

e lo schema per la redazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonché diramate le direttive ai direttori didattici per gli adempimenti di competenza e per la redazione della di apposita graduatoria di ammissione da realizzare a cura del Ministero stesso.

#### Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.